

NOVITÀ NORMATIVE

- ▶ PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DECRETO "ANTICIPI" (D.L. 145/2023)

Si segnala che in data **18.10.2023** è stato pubblicato sulla G.U. n. 244 il **D.L. 145/2023** (cd. **Decreto "Anticipi"**), **in vigore dal 19.10.2023**, che rappresenta il provvedimento **accompagnatorio alla Legge di Bilancio 2024**.

Tra le principali **novità**, anche in materia fiscale, che vengono introdotte si segnalano le seguenti:

- viene **prorogato** (solo per il periodo 2023) **al 16.01.2024**, senza interessi, il termine per il **versamento del secondo acconto IRPEF** (con esclusione dei contributi previdenziali) per le **persone fisiche titolari di partita IVA**, esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, con **ricavi o compensi** dichiarati nel **2022 non superiori ad € 170.000**. La norma prevede la facoltà di versare in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (con interessi dovuti sulle rate successive alla prima);
- viene **rinvitato** il termine per il **riversamento spontaneo** (ex art. 5, commi 7-12, del D.L. 146/2021) del **credito d'imposta ricerca e sviluppo** (ex D.L. 145/2013), con la **presentazione della domanda di accesso** alla procedura **posticipata** dal 30.11.2023 **al 30.06.2024** ed il **termine di pagamento delle somme** (o della prima rata) **posticipato** dal 16.12.2023 **al 16.12.2024**;
- viene **esteso** il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. **regime PEX - Participation Exemption**) alle **plusvalenze realizzate su azioni o quote di società** di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, **residenti** sul territorio nazionale, **da parte di società ed enti commerciali** che sono **residenti in uno Stato estero appartenente all'Unione Europea** (o allo Spazio economico europeo) **che consente un adeguato scambio di informazioni** e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società;
- viene **anticipato al 01.12.2023** il **conguaglio** per il calcolo della **perequazione delle pensioni**, di cui all'art. 24, comma 5, della L. 41/1986, per l'anno 2022;
- viene previsto un **nuovo stanziamento** (50 milioni di euro) per l'**anno 2023** per assicurare la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi (acquisto nuovi macchinari, impianti, attrezzature) delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (cd. "**Nuova Sabatini**");
- viene introdotto per il 2023 un **bonus di € 550** ai **lavoratori dipendenti** (non titolari di NASPI o di pensione) titolari di un **contratto di lavoro part-time ciclico** nell'anno **2022**. Il bonus erogato dall'INPS, esente IRPEF, viene riconosciuto in caso di contratti che prevedano periodi di totale o parziale sospensione del lavoro pari almeno ad un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ▶ LA CERTIFICAZIONE “TARDIVA” DELLA RESIDENZA ESTERA NON PREGIUDICA L'ESENZIONE DALLE RITENUTE

In tema di **distribuzione di dividendi a società non residenti** prodotti da società residenti in Italia si segnala la **Sentenza n. 27646 del 29.09.2023** della **Corte di Cassazione**; tale pronuncia riguarda, in particolare, il **termine** per l'**ottenimento della certificazione di residenza nello stato estero** del soggetto percipiente **ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle ritenute in Italia** sugli utili ad esso spettanti.

Si ricorda che, nell'ordinamento italiano, la predetta **esenzione** è disciplinata dall'**art. 27-bis del D.P.R. 600/1973** che richiede la produzione di una **certificazione** rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato estero che **attesti** che la società non residente possieda i **requisiti** indicati di **residenza e assoggettamento ad imposta nello Stato estero** e di una **dichiarazione** della stessa società che **attesti** la **sussistenza del possesso annuale ininterrotto**.

Circa il **termine** entro il quale tale certificazione deve essere ottenuta, il comma 3 del citato articolo prevede l'**acquisizione entro la data del pagamento degli utili** e la **conservazione**, unitamente alla richiesta, **fino alla scadenza dei termini per gli accertamenti** relativi al **periodo di imposta in corso alla data di pagamento** dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

Secondo il recente orientamento della **Suprema Corte**, la **certificazione** può essere **acquisita anche in un secondo momento** rispetto alla data di pagamento, purché **si dimostri** la presenza dei **requisiti al momento della distribuzione** dei dividendi.

Si prevede infatti che *“L'acquisizione, oltre il termine di cui al comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/73, della certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato estero circa la sussistenza del requisito di cui al citato art. 27-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/73, affinché la società madre residente in Stato dell'Unione europea, priva di stabile organizzazione in Italia, possa beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società figlia italiana, non preclude il diritto della società medesima ad agire per il rimborso della ritenuta versata dalla società - figlia italiana, allorché detta certificazione sia idonea a dimostrare la sussistenza di detto requisito al tempo del pagamento dei dividendi”*.

CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORDATUALI

- ▶ IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO DI CONCORDATO FALLIMENTARE

Con la **Sentenza n° 29955 del 27.10.2023** la **Corte di Cassazione** si è espressa in merito all'applicazione dell'**imposta di registro** in caso di **concordato fallimentare** con terzo assuntore.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'**imposta di registro** si **applica** al decreto di omologazione del **concordato fallimentare** con le **aliquote** proprie degli **atti di cessione dei beni**, in particolare **a seconda della tipologia dei beni trasferiti** (immobili, mobili, crediti), senza la possibilità di poter diminuire la base imponibile dei debiti fallimentari che l'assuntore si accolla ma, al contempo, **senza tassare l'accollo come autonoma disposizione**.

Per i giudici, il decreto di omologa del **concordato fallimentare** ha **effetti immediatamente traslativi, impedendo** l'applicazione della norma dell'**imposta di registro** (articolo 8, lettera g), Tariffa parte prima, D.P.R. 131/1986), che riguarda genericamente gli “atti di omologazione” e che ne dispone la **tassazione in misura fissa**; nell'omologazione del concordato con garanzia o con cessione dei beni ai creditori i beni rimangono in proprietà del debitore concordatario e dal provvedimento

di omologazione non deriva alcun loro trasferimento, mentre con l'omologazione del **concordato fallimentare** viene disposto il **trasferimento all'assuntore dei beni del fallimento**, con la conseguente **imposizione in misura proporzionale**.

Per quanto riguarda la **rilevanza** ai fini dell'imposta **dell'accollo del passivo fallimentare** in capo all'assuntore, la Corte di Cassazione ritiene debba applicarsi l'art. 22, comma 3, D.P.R.131/1986, secondo cui **non sono soggetti a imposta di registro gli accollati di debiti contestuali ad altre disposizioni**.

ASPETTI SOCIETARI

- ▶ ANALISI DI CNDCEC E FNC IN MERITO ALLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Si segnala che il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti** (CNDCEC) e la **Fondazione Nazionale Commercialisti** (FNC) hanno pubblicato nell'Informativa n. 133 del 31.10.2023 il **documento di ricerca** denominato *"Nuova disciplina del Whistleblowing e impatto sul D.Lgs. 231/2001"*.

Con tale documento viene analizzata la **nuova disciplina in tema di segnalazioni (whistleblowing)** e il suo impatto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il documento mira a fornire una **risposta** interpretativa ai **primi problemi applicativi** della recente normativa nazionale **in materia di whistleblowing**, introdotta dal D.Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che abroga completamente la precedente disciplina e racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Le **nuove regole** hanno l'**obiettivo di incentivare le segnalazioni** al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità degli enti, mirando a **proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite** di cui sono venuti a conoscenza **in ambito lavorativo**.

Viene prevista l'istituzione e la regolamentazione di **apposite procedure di segnalazione** (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), **garantendo la riservatezza** e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Viene anche **approfondito il ruolo dell'Organismo di Vigilanza** in materia e sull'opportunità che a quest'ultimo sia attribuita la funzione di gestore delle segnalazioni.

Il documento è scaricabile dalla seguente pagina web del sito del CNDCEC:

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1519715&plid=46498

AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRO GENERE

- ▶ SCADENZA AL 16.11.2023 DEL TERMINE PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS DEL I° E II° TRIMESTRE 2023

Come già indicato nella newsletter del mese precedente, si segnala che, in tema di **crediti d'imposta per acquisto di energia e gas**, il **D.L. 132/2023** (c.d. decreto "Proroghe") ha introdotto, tra le novità, la **variazione del termine di utilizzo dei crediti** d'imposta energia e gas relativi al **I° e II° trimestre 2023**, riducendo dal 31.12.2023 al **16.11.2023** il **termine** entro il quale poterli utilizzare in compensazione.

Posto che tali crediti possono anche essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità per i soggetti "qualificati") il

cessionario può utilizzare tali crediti in compensazione sempre entro il termine del 16.11.2023.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota informativa n° 30/2023** del **12.10.2023**.

► COMUNICAZIONE AL MISE DELLA TRANSIZIONE 4.0 ENTRO IL 30.11.2023

Come già illustrato nella nostra Nota Informativa n° 51/2022, si ricorda che le imprese che nel **2022** hanno effettuato **investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alle Tabelle A e B Legge 232/2016, per i quali è riconosciuto il **credito d'imposta** previsto dalla legge 178/2020 (Legge finanziaria 2021), sono tenute ad **inoltrare, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in cui gli investimenti sono stati effettuati, **un'apposita comunicazione al MISE** (Ministero dello Sviluppo Economico).

Per il **periodo 2022** la **comunicazione** deve essere inviata **entro il prossimo 30.11.2023**.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota informativa n° 33/2023** del **03.11.2023**.

ADEMPIMENTI DIVERSI

► ANTIRICICLAGGIO: OPERATIVO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 dell'11.03.2022, pubblicato in G.U. n. 121 del 25.05.2022, è stato **istituito il Registro dei titolari effettivi** presso il Registro Imprese, diventato **operativo** a seguito della **pubblicazione sulla G.U. n. 236 del 09.10.2023** del **Decreto del MIMIT** che ne attesta l'operatività.

È previsto che vengano **comunicati** all'ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio competente i **dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva**. Per le **imprese** dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tale **comunicazione** sarà a **carico degli amministratori**, mentre per Trust e istituti giuridici affini dovrà essere effettuata dal fiduciario.

La comunicazione deve avvenire in forma di **autodichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà** ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di **esclusiva responsabilità degli amministratori**. L'adempimento non può, quindi, essere in alcun modo delegato ad altri soggetti. Il D.Lgs. 231/2007 definisce i criteri per l'individuazione del titolare effettivo. Ogni criterio può essere applicato solo qualora il precedente non permetta di individuarlo correttamente.

I dati da comunicare consistono nei **dati identificativi del soggetto giuridico**, i **dati anagrafici delle persone fisiche** individuate come **titolari effettivi** e il **criterio** utilizzato per **individuare la titolarità effettiva**. Sarà, inoltre, **necessario comunicare** l'eventuale **status di controinteressato all'accesso**, cioè l'essere persona incapace o minore di età, oppure persona per la quale dall'accesso da parte del pubblico o di soggetti privati ai dati del registro, possa derivare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

La **trasmissione dei dati** dovrà avvenire in modalità esclusivamente **telematica, tramite ComUnica**, firmata digitalmente da uno degli amministratori, entro il **termine perentorio dell'11.12.2023**. La comunicazione è esente da imposta di bollo, mentre è invece soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, quantificati in € 30,00.

In caso di **costituzione successiva** alla data di istituzione del registro, la **comunicazione** deve avvenire **entro 30 giorni dalla costituzione**, indipendentemente dall'eventuale maggior termine stabilito per le società già costituite. Qualora dovesse verificarsi una **variazione dei dati** già comunicati, la **comunicazione** dovrà avvenire **entro 30 giorni dall'evento** che comporta la variazione. È prevista anche una **conferma annuale dei dati** comunicati, che dovrà avvenire **entro 12 mesi** dalla prima comunicazione/ultima variazione/ultima conferma, eventualmente in concomitanza con il deposito del bilancio.

Nel caso di **omessa o ritardata comunicazione** dei dati richiesti, risulterà applicabile una **sanzione** amministrativa pecuniaria **da € 103 a € 1.032** ridotta ad un terzo se la comunicazione viene effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota informativa n° 29/2023** dell'**11.10.2023**.

► ADM – DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI

Si informa che l'**Agenzia delle dogane e dei Monopoli** sta proseguendo il proprio processo di reingegnerizzazione iniziato a far data dal 09.06.2022 per quanto riguarda il sistema nazionale di importazione, e a far data dal 07.11.2023 per quanto riguarda le esportazioni, allineandosi con gli standard definiti a livello unionale.

Dal **07.11.2023** entrano nella **fase operativa obbligatoria le nuove procedure digitalizzate di esportazione**, che avranno un **impatto diretto per i dichiaranti doganali e per gli esportatori**. Lo scopo dei cambiamenti è completare la digitalizzazione delle operazioni di esportazione e di transito unionale/comune/TIR e attirare nuove funzionalità e semplificazioni, secondo quanto previsto dal Codice doganale dell'Unione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota informativa n° 28/2023** del **02.10.2023**.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.